



**SOCREM – SOCIETÀ MANTOVANA
PER LA CREMAZIONE - odv**



STATUTO

Iscritta nel Registro Regionale delle persone giuridiche private con decreto n° 4095
Iscritta nel Registro Provinciale dell'Associazionismo con Decreto n° 66
Membro dell'Unione Cremazionista Europea
Patrocinio del Comune di Mantova

46100 MANTOVA - VIA A. ALTOBELLI,19



+390376220886



3389973382



info@socremmn.it



www.socremmn.it

STATUTO

SOCREM - SOCIETÀ MANTOVANA PER LA CREMAZIONE ODV

La Società mantovana per la cremazione si è costituita con Atto notarile il 28 di ottobre dell'anno 1984 a Mantova, con successiva modifica dello Statuto nell'Assemblea straordinaria in data 22 ottobre 2009, iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private con Decreto n° 4095 del 22 aprile 2010, REA MN-241293, C.F. 93012030206

iscritta inoltre nel Registro Provinciale dell'Associazionismo con decreto n° 66 del 26 marzo 2007.

TITOLO I - Costituzione e scopo

Art 1

La Società mantovana per la cremazione è stata costituita in Mantova il 28 ottobre 1984 il suo Statuto è stato poi modificato in data 22 ottobre 2009. Ha sede a Mantova in Via A. Altobelli n.19. La Società, che esaurisce le proprie finalità nell'esclusivo ambito territoriale della Regione Lombardia, non ha scopo di lucro.

La Società è un'Associazione, ed un ente del terzo settore (ETS), agisce nei limiti del D. Lgs 117/2017

L'utilizzo dell'acronimo ETS rimane sospeso fintanto che il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D.lgs. 117/2017 rimane sospeso fintanto che il suddetto registro non verrà attivato e l'Associazione non vi sarà iscritta.

La Società può istituire sedi secondarie nella Provincia di Mantova.

Art.2

La Società mantovana per la cremazione è regolata dal presente Statuto, che vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti. Lo Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Ente stesso.

Art.3

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per garantire che vengano rispettate le ultime volontà delle persone che scelgono di associarsi.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata dall'organizzazione e gestione attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, Titolo II D.lgs. 117/2017 (ETS).

In particolare l'Associazione:

- a) garantisce la cremazione delle salme dei Soci in osservanza alle vigenti disposizioni di Legge in materia, cura inoltre che i residui dell'incenerimento raccolti in urne, vengano conservati negli appositi spazi cimiteriali

- o abbiano quella destinazione eventualmente richiesta dai congiunti, sempre e comunque in osservanza alle Leggi vigenti
- b) ottempera alla piena esecuzione delle disposizioni dei Soci per quanto concerne la dispersione delle ceneri
 - c) favorisce la diffusione del principio della cremazione promuovendo conferenze, dibattiti e comunque utilizzando qualunque mezzo idoneo per la diffusione dell'idea cremazionista
 - d) adotta, ad esclusivo interesse dei Soci, iniziative volte a calmierare il mercato funerario, esercitando su di esso controllo e indirizzo
 - e) collabora con altre Associazioni cremazioniste, in Italia e all'estero e con Enti Pubblici per la migliore realizzazione degli scopi previsti dal presente Statuto,
 - f) favorisce la ricerca di mezzi e modi più razionali ed idonei per la cremazione delle salme, secondo i principi dell'igiene, dell'economia e del progresso,
 - g) gestisce forni crematori in proprio e/o per conto di Pubbliche Amministrazioni o di Terzi in genere,

TITOLO II - Soci

Art. 4

La Società è costituita da coloro che alla data dell'approvazione del presente Statuto risultano essere già Soci.

Potranno aderire tutte le persone che ne condividano le finalità e gli scopi, che ne accettino le regole fondamentali di comportamento, e che non siano moralmente indegne.

La Società si avvale della collaborazione di Soci volontari nel rispetto degli Articoli 17 e 18 del Codice del Terzo Settore.

Art. 5

L'ammissione a Socio avviene mediante compilazione e presentazione di domanda scritta, alla quale dovrà essere allegato documento valido di identificazione indirizzata al Presidente e di conseguenza al Consiglio Direttivo, che si riserva l'accettazione a Suo insindacabile giudizio.

Art. 6

I nuovi Soci verseranno all'atto dell'iscrizione una quota di ammissione e successivamente una quota sociale annua. Detti importi saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

Tutti i Soci hanno pari diritti e quindi interverranno alle Assemblee generali sia ordinarie che straordinarie esercitandovi il diritto di voto sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Socio che non possa partecipare all'assemblea potrà rilasciare delega scritta ad altro Socio. L'esercizio dei diritti sociali spetta a tutti i Soci

regolarmente iscritti ed in regola con il versamento di tutte le quote.

Tutti i Soci hanno la possibilità, previo preavviso, di esaminare i libri sociali, specificandone le ragioni.

Art. 8

Sarà considerato decaduto a tutti gli effetti il Socio che non paghi la quota associativa fissata dall'Art. 6 per due (2) anni consecutivi.

La perdita della qualità di Socio per qualsiasi causa, non dà comunque diritto alla restituzione delle quote versate, né alla restituzione di qualsiasi altra somma versata a qualsiasi titolo alla Società e far venir meno ogni diritto sul patrimonio della Società. L'esclusione di un Associato non può essere deliberata dall'Assemblea che per gravi motivi.

TITOLO III Patrimonio Sociale

Art.9

Il patrimonio della Società è costituito da:

- beni mobili e immobili
- contributi degli aderenti
- donazioni e lasciti
- ogni altro tipo di entrata.

Tutti i beni sono intestati alla Società. Essi vengono annualmente inventariati nel conto consuntivo annuale che è depositato presso la sede dell'Associazione.

Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti in attività istituzionali statutariamente previste nell'Art. 3.

Il patrimonio si alimenta: con gli eventuali avanzi di gestione, con le erogazioni liberali dei Soci e dei Terzi.

TITOLO IV - Assemblea - Consiglio Direttivo - Organo di Consulenza Tecnico Amministrativa

Art.10 Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio preventivo e del Conto consuntivo, entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea ordinaria si riunisce altresì quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando ne venga fatta **richiesta scritta da almeno un decimo dei Soci**. L'Assemblea è composta da tutti i Soci aventi diritto, ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza i convenuti nomineranno un Presidente.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria e si può tenere in prima o seconda convocazione.

La prima e la seconda convocazione non possono essere fissate nello stesso giorno e tra la prima e la seconda convocazione dovranno decorrere almeno 48 ore.

L'assemblea è straordinaria quando viene convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso affisso nella sede della società almeno un mese prima della data fissata e, se del caso, mediante ulteriori modalità che il Presidente vorrà adottare.

L'avviso deve contenere il luogo, il giorno, l'ora della prima convocazione, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, nonché luogo, giorno ed ora fissati per la seconda convocazione. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni in sede ordinaria vengono prese a maggioranza assoluta. Ad ogni Socio spetta un voto.

I voti sono palesi.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un Segretario appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente e dall'estensore.

Il libro dei verbali delle Assemblee è conservato a cura del Presidente nella sede della Società.

Ogni Socio ha il diritto di consultare i verbali delle sedute assembleari e di chiederne, a proprie spese, una copia.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i Soci e le deliberazioni da essa adottate in conformità con lo

Statuto, vincolano i Soci assenti o dissenzienti.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'ordinanza mediante avviso affisso nella sede della società e, se del caso, mediante ulteriori modalità che il Presidente vorrà adottare.

L'avviso dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora della prima convocazione, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, nonché il luogo il giorno e l'ora per la seconda convocazione. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita essendovi presenti o rappresentati almeno tre quarti dei Soci e le deliberazioni dovranno riportare il consenso della maggioranza dei Soci.

In seconda convocazione le delibere saranno assunte a maggioranza assoluta dei presenti qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.11 Consiglio Direttivo

L'Assemblea ordinaria elegge, tramite votazione palese, tra i propri Soci, i componenti il Consiglio Direttivo che dovrà essere composto da 5 a 11 membri. Il Consiglio Direttivo dura in **carica 5 anni**. In caso che uno o più Consiglieri vengano a mancare, per qualsiasi causa, il Consiglio potrà nominare fra i Soci un eguale numero di membri. Questi però dovranno essere ratificati dall'Assemblea e decadranno dalla carica contemporaneamente al Consiglio che li ha nominati.

Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Non possono essere eletti in Consiglio Direttivo o nell'Organo di Consulenza Tecnico Amministrativa operatori economici esercenti attività di onoranze funebri.

Il Consiglio Direttivo è l'organo che svolge le attività esecutive della Società previste nello Statuto e /o deliberate dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione fatta

eccezione di quegli oggetti che il presente Statuto riserva all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo in particolare predispone il bilancio, delibera sull'ammissione dei nuovi Soci, convoca le assemblee ordinarie e straordinarie, amministra la Società ne conserva ed alimenta il patrimonio.

Fra i membri del Consiglio Direttivo viene eletto il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed un Tesoriere Economico. L'elezione spetta al Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione.

Il Consiglio ha anche facoltà di nominare al proprio interno una segreteria, composta da tre a cinque membri e coordinata dal Segretario.

Art. 12 Il Presidente, Il Vice Presidente, Il Segretario, Il Tesoriere

Il Presidente rappresenta la Società nei rapporti con i Terzi, stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la Società stessa.

Il Vice-Presidente coadiuva in tutto il Presidente ed in mancanza ne assume tutte le attribuzioni.

Il Segretario predispone ogni verbale del Consiglio Direttivo e controfirma ogni atto pubblico e privato.

Il Tesoriere provvede agli acquisti delle somme ricevute, che dovranno essere depositate presso Istituti di Credito scelti dal Consiglio Direttivo, egli è personalmente responsabile.

Il Tesoriere è autorizzato agli acquisti deliberati dal Consiglio Direttivo entro i limiti fissati dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre (3) mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessaria o utile. Il Consiglio Direttivo potrà essere riunito altresì quando ne sia fatta richiesta da quattro dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Di ogni seduta consiliare sarà redatto verbale, che, firmato dal Presidente e dal Segretario, sarà conservato nel libro dei verbali nella sede della Società.

Il Consigliere assente per due (2) volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario e sarà sostituito dal primo degli esclusi nella relativa elezione. In mancanza sarà cooptato fra i Soci con approvazione del Consiglio Direttivo. Analogamente sarà proceduto per la sostituzione, per qualsiasi causa di altri Consiglieri.

Art. 12 bis

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. N. 117/2017 che ne disciplina la composizione e le funzioni.

L'organo di controllo esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

La nomina del Revisore Legale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. N. 117/2017.

Art. 13

I componenti l'Organo di Consulenza Tecnico Amministrativa saranno nominati ogni cinque (5) anni dall'Assemblea ordinaria dei Soci in numero di tre effettivi e di due supplenti. Non potranno essere nominati coloro che risultino aver subito procedimenti di espulsione da altri Enti a causa della loro condotta.

Fra i membri dell'Organo di Consulenza Tecnico Amministrativa viene eletto il Presidente, l'elezione spetta all'Organo di Consulenza Tecnico Amministrativa e viene fatta nel corso della prima riunione.

L'Organo di Consulenza Tecnico Amministrativa è l'organo che svolge le attività di controllo contabile della Società, ad esso in particolare viene demandato il compito di:

- controllare il bilancio preventivo,
- controllare il bilancio consuntivo,
- verificare periodicamente le scritture contabili con cadenza almeno trimestrale,
- eseguire controlli sulle risultanze di cassa e dei depositi bancari,
- relazionare all'Assemblea dei Soci circa i bilanci.

L'Organo di Consulenza Tecnico Amministrativa interviene di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei Soci con parere consultivo.

L'Organo di Consulenza Tecnico Amministrativa in caso di omissioni o inadempienze da parte dei Consiglieri deve convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci.

I componenti l'Organo di Consulenza Tecnico Amministrativa sono rieleggibili.

L'Assemblea per gravi e fondati motivi potrà revocare l'incarico a membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Consulenza Tecnico Amministrativa.

Titolo V - Bilancio

Art. 14

L'esercizio sociale è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e tutte le spese relative all'esercizio trascorso.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del

Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.lgs. 117/2017 qualora emanato.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per il futuro esercizio.

I bilanci consuntivi e preventivi sono redatti a cura del Consiglio Direttivo.

Il controllo spetta all'Organo di Consulenza Tecnico Amministrativa ed è diretto all'accertamento della regolarità contabile e amministrativa delle spese e delle entrate. L'Organo di Consulenza Tecnico Amministrativa redige una relazione del controllo effettuato, nella quale risulteranno gli eventuali rilievi, che verrà letta all'Assemblea di approvazione del bilancio e sarà allegata al bilancio medesimo. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dal presente Statuto. L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede sociale con allegata la relazione dell'Organo di Consulenza Tecnico Amministrativa nei dieci giorni prima dell'Assemblea dei Soci e può essere consultata dai Soci.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dal presente Statuto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Titolo VI - Disposizioni finali Scioglimento della Società

Art. 15

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs 117/2017 qualora attivato, e salva

diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

